



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 114

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Rocco

**DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE IN FAVORE DEI MINORI E INIZIATIVE DI
EDUCAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA PREVIDENZIALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 agosto 2026.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN FAVORE DEI MINORI E INIZIATIVE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA PREVIDENZIALE

Relazione:

La proposta de qua è volta ad introdurre nell'ordinamento specifiche disposizioni orientate a promuovere iniziative di educazione finanziaria in materia previdenziale e a sostenere il risparmio previdenziale mediante un incentivo all'adesione alla previdenza complementare in favore dei minori.

L'intervento si inquadra nell'esercizio delle competenze regionali in materia di previdenza complementare e integrativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali individuati dal legislatore statale.

Il testo si compone di quattordici articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, riconoscendo l'importanza di sviluppare la cultura della previdenza complementare in favore dei nuovi nati in un'ottica di sostenibilità del sistema previdenziale e di tutela della capacità di spesa nell'arco di vita.

L'articolo 2 introduce le definizioni normative essenziali per la corretta interpretazione e applicazione della legge (tra cui "nuovo nato", "ISEE" - indicatore della situazione economica equivalente, "criteri ESG" - environmental, social and governance - ambientali, sociali e di governance e "RUNTS" - Registro unico nazionale del Terzo settore).

L'articolo 3 disciplina l'erogazione del contributo finalizzato alla copertura integrale o parziale delle spese di iscrizione dei minori a forme di previdenza complementare e al supporto alla relativa contribuzione.

L'articolo 4 reca le disposizioni in merito ai requisiti di accesso al contributo, legati in particolare all'iscrizione alla forma previdenziale, al requisito della residenza e al versamento delle quote per le annualità successive.

L'articolo 5 introduce misure relative all'ammontare del contributo, modulato per il primo anno e per gli anni successivi, specificando i limiti di spesa, introducendo criteri volti a garantire l'accesso alla misura a tutte le fasce sociali e individuando elementi premiali collegati a investimenti in criteri ESG e nell'economia reale del territorio veneto, il tutto nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità finanziaria.

L'articolo 6 istituisce lo "Sportello previdenziale regionale" al fine di offrire un servizio gratuito di consulenza e orientamento previdenziale ai cittadini.

L'articolo 7 promuove la stipula di intese e accordi con fondazioni di origine bancaria, pubbliche amministrazioni, istituti di credito e intermediari finanziari per favorire il cofinanziamento (anche in deroga ai limiti d'età), l'accesso ai dati necessari all'individuazione dei beneficiari, lo sviluppo di sinergie con il welfare aziendale di comparto, l'azzeramento dei costi di gestione e l'inserimento di moduli di educazione finanziaria in materia previdenziale nei percorsi formativi scolastici (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO).

L'articolo 8 disciplina la realizzazione di campagne di informazione istituzionale e di educazione finanziaria in materia previdenziale, anche in

collaborazione con associazioni di promozione sociale ed enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, autorizzando la Giunta ad avvalersi dell'ente strumentale Veneto Lavoro.

L'articolo 9 istituisce l'obbligo di rendicontazione e prevede una valutazione d'impatto da parte della Giunta regionale sull'attuazione della legge.

L'articolo 10 istituisce la "Cabina di regia per la promozione della previdenza complementare per i minori", con funzioni consultive, di proposta e di raccordo tra istituzioni, parti sociali, operatori del settore e famiglie.

L'articolo 11 introduce la clausola obbligatoria in materia di trattamento dei dati personali, nel rigoroso rispetto della normativa europea (GDPR - General Data Protection Regulation - regolamento generale sulla protezione dei dati) e nazionale sulla privacy.

L'articolo 12 introduce le disposizioni attuative e transitorie, subordinando specificamente l'efficacia della spesa all'adozione delle regole operative, a tutela dell'equilibrio di bilancio ex articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 13 individua le risorse finanziarie volte alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della legge e definisce il meccanismo contabile per la copertura a regime degli oneri a carattere continuativo per le annualità successive.

L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore della legge

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN FAVORE DEI MINORI E INIZIATIVE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1 - Obiettivi.

1. La Regione del Veneto riconosce il valore sociale della previdenza complementare nel perseguimento delle “migliori condizioni di vita della comunità” di cui all’articolo 5, comma 2, dello Statuto del Veneto e ne promuove il ricorso quale strumento di salvaguardia della capacità finanziaria delle nuove generazioni nell’arco di vita.

2. A tal fine, la Regione persegue tale obiettivo mediante l’istituzione di incentivi all’adesione alla previdenza complementare in favore dei nuovi nati e dei minori.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) “previdenza complementare”: le forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “nuovo nato”: il minore di età inferiore ai due anni, per il quale viene presentata l’istanza di contributo alle condizioni ed entro i termini previsti dalla presente legge;
- c) “ISEE”: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- d) “criteri ESG” (environmental, social and governance): criteri ambientali, sociali e di governance utilizzati per valutare la sostenibilità degli investimenti, in conformità al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
- e) “soggetti esercenti la responsabilità genitoriale”: i genitori, il tutore o i soggetti affidatari del minore ai sensi della legislazione statale vigente in materia;
- f) “RUNTS”: il Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Art. 3 - Contributo ai nuovi nati.

1. In favore di ciascun nuovo nato, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), la Regione del Veneto eroga un contributo finalizzato alla copertura integrale o parziale delle spese di iscrizione dello stesso ad una delle forme di previdenza complementare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), nonché al supporto alla relativa contribuzione.

2. Il contributo regionale è erogato previa istanza da parte di uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ed è versato direttamente nella forma di previdenza complementare a cui il minore risulta iscritto.

Art. 4 - Requisiti per l'accesso al contributo.

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del possesso cumulativo delle condizioni e dei requisiti di seguito elencati:

- a) iscrizione del nuovo nato alla forma di previdenza complementare liberamente individuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro il compimento del secondo anno di vita del bambino. In caso di iscrizione di minori adottati o affidati entro il secondo anno di vita, il termine biennale decorre dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento definitivo;
- b) residenza del minore in un comune della Regione al momento della presentazione della domanda;
- c) ai fini del supporto alla contribuzione nelle annualità successive a quella di presentazione della domanda, il mantenimento della residenza del minore in un comune della Regione per il periodo annuale di riferimento del contributo. Il contributo è erogato a condizione che, nell'anno di riferimento, sia stata versata nella forma di previdenza complementare intestata al minore, da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o di terzi, una somma pari ad almeno il doppio dell'importo del contributo regionale spettante.

Art. 5 - Ammontare del contributo e limiti di spesa.

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, l'erogazione a supporto della contribuzione spetta fino al quinto anno di vita del minore o fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento ed ammonta a euro 200,00 nel primo anno di vita o nel primo anno dalla data di adozione o di affidamento e a euro 150,00 annui negli anni successivi.

2. L'importo del contributo è elevato a euro 300,00 per il primo anno e a euro 200,00 annui negli anni successivi qualora il nucleo familiare di appartenenza del minore presenti un'attestazione ISEE in corso di validità inferiore a euro 20.000,00, ovvero nel caso in cui la forma di previdenza complementare prescelta certifichi l'investimento di almeno il 40 per cento del portafoglio in criteri ESG o nell'economia reale del territorio veneto.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare a legislazione vigente. Qualora le istanze superino lo stanziamento previsto, i contributi sono riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di specifici criteri di priorità legati alla condizione economica (ISEE) e all'ordine cronologico di presentazione delle domande, puntualmente definiti con il provvedimento di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 6 - Sportello previdenziale regionale.

1. La Giunta regionale istituisce, anche in collaborazione con Veneto Welfare e/o gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017, un servizio di consulenza e orientamento previdenziale gratuito denominato "Sportello previdenziale regionale", finalizzato al supporto ai cittadini nella valutazione tecnica e nell'apertura di posizioni di previdenza complementare.

2. Nell'ambito della sua attività, lo Sportello previdenziale regionale offre servizi specifici rivolti ai genitori di figli di minore età.

Art. 7 - Intese e accordi.

1. Le fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”, aventi sede legale e operanti nel Veneto, possono cofinanziare gli interventi di cui alla presente legge, previa stipula di appositi protocolli d’intesa con la Giunta regionale, perseguendo lo scopo di incrementare la dotazione dei contributi di cui all’articolo 3 o di ampliare la platea dei beneficiari, anche in deroga al limite di età di cui agli articoli 4 e 5.

2. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e/o sottoscrivere intese e accordi, anche multilaterali, con pubbliche amministrazioni, istituti di credito, intermediari finanziari, fondi pensione operanti sul territorio regionale:

- a) per l’accesso alle opportune informazioni volte alla corretta individuazione dei soggetti idonei al conseguimento del contributo di cui all’articolo 3;
- b) affinché i lavoratori dipendenti e residenti nel territorio regionale possano esercitare, nell’ambito della previdenza complementare di comparto, la facoltà di incrementare il versamento con ulteriori quote in favore dei familiari fiscalmente a carico, godendo, fino al diciottesimo anno di età, delle medesime agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale;
- c) volti a conseguire l’azzeramento dei costi di apertura e la riduzione delle commissioni di gestione delle posizioni previdenziali integrative intestate ai minori di anni diciotto residenti in Veneto;
- d) propedeutici all’inserimento di moduli formativi di educazione finanziaria in materia previdenziale nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) delle scuole secondarie di secondo grado, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche al fine di dare evidenza delle opportunità della previdenza complementare tra i minori di anni diciotto per i quali non è previsto il contributo diretto di cui all’articolo 3.

Art. 8 - Campagne di informazione e di educazione finanziaria in materia previdenziale.

1. La Giunta regionale:

- a) promuove le erogazioni dei contributi di cui all’articolo 3, la fruizione dello Sportello previdenziale regionale di cui all’articolo 6 e gli esiti delle intese e degli accordi di cui all’articolo 7, mediante campagne di informazione su tutto il territorio della Regione;
- b) cura, anche mediante enti del Terzo settore e associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al RUNTS, la realizzazione di campagne di educazione finanziaria in materia previdenziale rivolte ai genitori di minori di anni diciotto.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo è autorizzata ad avvalersi dell’unità operativa istituita presso l’ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi dell’articolo 55, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

Art. 9 - Rendicontazione dell'attività svolta.

1. La Giunta regionale riferisce con cadenza biennale alla commissione consigliare competente in ordine allo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

- a) alle risorse erogate e al numero di contributi concessi ai sensi dell'articolo 3;
- b) alle statistiche relative alla fruizione dello Sportello previdenziale regionale di cui all'articolo 6;
- c) alle eventuali criticità emerse nell'attuazione della misura e delle intese e degli accordi di cui all'articolo 7;
- d) alle campagne di informazione e di educazione finanziaria in materia previdenziale di cui all'articolo 8.

2. La rendicontazione dell'attività svolta di cui al comma 1 costituisce parte integrante della relazione biennale di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto".

3. Decorsi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale fornisce alla commissione consiliare di cui al comma 1 un'analisi d'impatto recante dati sull'eventuale incremento delle adesioni alla previdenza complementare nel territorio regionale e sull'efficacia dell'incentivo nel promuovere il risparmio previdenziale tra le famiglie.

Art. 10 - Cabina di regia per la promozione della previdenza complementare per i minori.

1. Al fine di supportare l'attuazione della presente legge, è costituita la "Cabina di regia per la promozione della previdenza complementare per i minori".

2. La cabina di regia:

- a) elabora proposte per l'ottimizzazione degli interventi;
- b) coadiuva la Giunta regionale, per gli aspetti di competenza, nella rendicontazione di cui all'articolo 9, comma 1, e nella redazione dell'analisi d'impatto di cui all'articolo 9, comma 3;
- c) favorisce il raccordo tra istituzioni, parti sociali, operatori del settore e famiglie per le iniziative di educazione finanziaria in materia previdenziale e di sensibilizzazione alla previdenza complementare per i minori di cui all'articolo 8.

3. La cabina di regia è presieduta e convocata dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato ed è composta da:

- a) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei fondi pensione complementari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;
- e) un rappresentante designato da ciascuna fondazione di origine bancaria avente sede legale in Veneto e aderente agli interventi di cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 1;
- f) un rappresentante designato dalle associazioni di genitori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, individuate fra quelle che esprimono eletti negli organi delle scuole pubbliche, statali o paritarie, dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado;

g) il direttore di Veneto Welfare o un suo delegato.

4. La cabina di regia è convocata con cadenza periodica e almeno due volte l'anno.

5. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese. Dall'istituzione e dal funzionamento della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento della cabina di regia, nonché i criteri e le procedure per l'individuazione dei componenti ai sensi del comma 3.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali connesso all'attuazione della presente legge è svolto dalla Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 12, comma 3, sono stabiliti i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, i tempi di conservazione degli stessi, nonché le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e attuative.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2027, il contributo di cui all'articolo 3 è erogato in favore dei nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ente regionale Veneto Welfare, istituito con legge regionale 18 luglio 2017, n. 15, ogni riferimento a "Veneto Welfare" contenuto nella presente legge è sostituito con "Veneto Lavoro".

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un apposito provvedimento per definire le modalità tecnico-operative e procedurali di erogazione del contributo di cui all'articolo 3, i criteri di individuazione dei soggetti terzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), nonché i termini per l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 6.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7, quantificati in complessivi euro 130.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte

con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a complessivi euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo del fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Obiettivi.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Contributo ai nuovi nati.	3
Art. 4 - Requisiti per l'accesso al contributo.	4
Art. 5 - Ammontare del contributo e limiti di spesa.	4
Art. 6 - Sportello previdenziale regionale.....	4
Art. 7 - Intese e accordi.....	5
Art. 8 - Campagne di informazione e di educazione finanziaria in materia previdenziale.	5
Art. 9 - Rendicontazione dell'attività svolta.	6
Art. 10 - Cabina di regia per la promozione della previdenza complementare per i minori.	6
Art. 11 - Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 12 - Disposizioni transitorie e attuative.....	7
Art. 13 - Norma finanziaria.....	7
Art. 14 - Entrata in vigore.....	8